

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE/A PER UOMO E DONNA, ESTETISTA.
"Allegato A".

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 ° Oggetto del Regolamento.
- ART. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio.
- ART. 3 Contenuti dell'autorizzazione.
- ART. 4 Requisiti.
- ART. 5 Tipologia delle autorizzazioni.
- ART. 6 Commissione Consultiva Comunale.
- ART. 7 Compiti della Commissione Consultiva Comunale.
- ART. 8 Funzioni della Commissione Consultiva Comunale.
- ART. 9 Ricorsi.

Capo II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO
DELL'AUTORIZZAZIONE.

- ART.10 Domanda di autorizzazione.
- ART.11 Rilascio dell'autorizzazione.
- ART.12 Inizio attività'.
- ART.13 Modifiche.
- ART.14 Cessazione attività o modifica titolarità dell'Impresa.
- ART.15 Trasferimento dell'esercizio.

Capo III - NORME IGIENICO SANITARIE

- ART.16 Accertamenti igienico sanitari.
- ART.17 Requisiti igienici dei locali.
- ART.18 Requisiti igienici delle attrezzature.
- ART.19 Norme igieniche per l'esercizio delle attività'.
- ART.20 Controlli sanitari del personale.

Capo IV - ORARI E TARIFFE

- ART.21 Orari.
- ART.22 Tariffe.
- ART.23 Numero degli esercizi.

Capo V - CONTROLLO E SANZIONI

- ART.24 Controlli.
- ART.25 Sanzioni.
- ART.26 Abusivismo.
- ART.27 Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione.
- ART.28 Provvedimenti d'urgenza.

Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART.29 Conversione delle vecchie autorizzazioni.
- ART.30 Abrogazione norme precedenti.
- ART.31 Entrata in vigore del Regolamento.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

=====

1 - Le attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14/2/1963 n.161, modificata dalla legge 23/12/1970 n.1142, dalla legge 04/01/1990 n.1, dalla L.R. 24/9/1992 n.47 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al comma 1 del presente Regolamento, qualora non disciplinabili dall'art.194 del T.U. Leggi Sanitarie.

3 - Non sono soggette al presente Regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

=====

1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo parere della competente Commissione comunale.

2 - Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna ed estetista, in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o handicappate e per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, anche in deroga all'ordinanza sindacale sugli orari di esercizio dell'attività.

3 - L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal successivo art.4.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

=====

1 - L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.

2 - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista, nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.23 purchè, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

3 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna.

4 - I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 4 - REQUISITI.

=====

1 - L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'Impresa richiedente, dei seguenti requisiti:

a) possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dell'autorizzazione. Per le Imprese societarie diverse da quelle previste dalla suddetta legge n.443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'Impresa risulta già iscritta nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla citata legge 08/08/1985, n.443. Per le Imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n.443/85, gli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo della Camera di Commercio;

b) idoneità sanitaria del personale addetto (soci - dipendenti-collaboratori familiari) ivi compreso il titolare, ai sensi del vigente Regolamento di Igiene;

c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli;

d) possesso dei requisiti di legge in merito alla destinazione urbanistica.

e) qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23/12/1970, n.1142 (barbiere, parrucchiere e affini), e art.3 e art.8 della legge 4/01/1990, n.1 (estetista).

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI.

=====

1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. n. 2 - 3 - 4, potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione, ecc.
- b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio di capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione delle parrucche;
 - ogni altro servizio inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.

Sono inoltre effettuabili esclusivamente dagli esercenti le attività di barbiere e di parrucchiere/a per uomo e donna in modo complementare, anche le prestazioni semplici consistenti nelle attività di pedicure e manicure.

- c) ESTETISTA: l'attività estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o la attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato (1), annesso al presente Regolamento, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 6 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

=====

1 - La Commissione Consultiva comunale, prevista dall'art.2-bis della legge 14/2/1963, n.161, come modificata dalla legge 23/12/1970,

n.1142 e dalla L.R. 24/9/92, n.47, è nominata dal Consiglio Comunale e viene a scadere alla scadenza del Consiglio stesso.

2 - La Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da 3 rappresentanti della categoria artigiana designati dalle Associazioni più rappresentative;
- b) da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Organizzazioni Sindacali, o dei lavoratori, più rappresentative;
- c) dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. ;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale ;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.
- f) ai fini del rilascio delle autorizzazioni di estetista, la Commissione viene integrata da non più di 3 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle Associazioni comunali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

=====

1 - La Commissione Consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di rilascio di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona o nell'ambito della stessa zona;
- c) domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente.

2 - La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

3 - Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale riterrà utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

4 - Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si prenderà per valida la data di presentazione della documentazione completa.

ART. 8 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

=====

1 - Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Comune, qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle Organizzazioni Sindacali.

2 - Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in 1^ convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, in 2^ convocazione, qualsiasi numero di membri purchè non inferiore a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3 - Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato comunale designato dal Dirigente del Servizio.

4 - L'impiegato comunale, designato quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere trascritto nell'apposito registro e firmato dai componenti della Commissione e dallo stesso segretario.

5 - In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza per tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere (a) - (b) - (e) del precedente art.6, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.9 - RICORSI

=====

1 - Il provvedimento del Dirigente del Servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; per le attività di estetista esso ha carattere definitivo, come previsto dalla L.R. n.47/92 (art.3 e art.5).

2 - Contro il provvedimento del Dirigente del Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca, è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della decisione.

**CAPO II° - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO
DELL'AUTORIZZAZIONE.**

ART.10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

=====

1 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente.
- b) nel caso di Società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "a" devono riferirsi al legale rappresentante o al direttore di azienda nel caso di Società non iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane;
- c) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- d) attività che si intende esercitare, in osservanza delle tipologie previste dall'art.5 del presente Regolamento;
- e) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.

2 - Entro 60 (sessanta giorni) dalla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuto accoglimento della domanda, si dovrà produrre la documentazione sotto elencata e, nello stesso termine, si dovrà predisporre l'inizio dell'attività:

- a) certificato di residenza e stato di famiglia del titolare (del legale rappresentante nel caso di società di capitale o dei soci in caso di società di persone);
- b) certificazione attestante il possesso della qualifica professionale all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini (prevista dalla L.161/1963 modificata con L.1142/70), da parte del titolare o di tutti i soci lavoratori o del direttore tecnico, nel caso di società non artigiana;
certificazione attestante il possesso della qualifica professionale all'esercizio dell'attività di estetista (prevista dalla L.1/90) da parte del titolare, dei soci lavoratori o del direttore tecnico (nel caso di società non artigiana) e dei dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- c) certificato di Iscrizione della società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - Industria - Artigianato Agricoltura (nel caso di Società di fatto: copia conforme all'originale dell'atto di regolarizzazione della medesima

- in s.n.c.);
- d) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia di cui alla L.55/90, nei casi dovuti;
 - e) certificato di destinazione d'uso del locale o dei locali destinati all'attività, rilasciato dall'Ufficio Urbanistica del Comune;
 - f) pianta planimetrica, stralcio di mappa e relazione tecnica, del locale o dei locali dove si intende esercitare l'attività;
 - g) nulla osta del proprietario dell'immobile alla concessione del locale o altro titolo idoneo a dimostrare la disponibilità;
 - h) certificato di idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
 - i) nel caso di locale o locali situati non al pianterreno: certificato di staticità rilasciato da tecnico abilitato.

3 - La documentazione di cui ai punti a) - d) può essere resa mediante autocertificazione. Inoltre, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione, il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi (art.18 legge 241/90 - art.1 legge 127/97).

4 - Nel caso di Impresa Individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art.2 della Legge 142/90 o dall'art.3 della Legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da Impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci, in caso di una s.n.c. .

5 - Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8/8/1985, n.443, deve essere indicato il socio oppure i soci in possesso della qualificazione professionale, relativa all'autorizzazione richiesta.

6 - Nel caso di società non avente i requisiti di cui alla legge 443/85, deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda e che dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

7 - L'esame della domanda di autorizzazione da parte della Commissione Consultiva, prevista dall'art.7 del presente Regolamento, deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione, salvo mancanza del numero legale o di altre motivazioni non imputabili all'Ente pubblico ed alla stessa Commissione.

8 - La Commissione esprime il proprio parere sulla base dei contingenti numerici liberi di cui all'art.23 del presente Regolamento. Le autorizzazioni non rilasciate, verranno assunte nuovamente al contingente numerico libero. Al termine di ogni seduta, inoltre, saranno verificati i contingenti liberi tenendo conto dei

pareri favorevoli espressi e delle eventuali autorizzazioni cessate, revocate o non rilasciate.

9 - L'aspirante può richiedere autorizzazioni per più laboratori.

10- L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un parere della A.S.L. n.6 (Fisica Sanitaria) per le apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività (secondo quanto previsto nell'allegato alla L.1/90), le quali dovranno essere opportunamente elencate.

ART.11 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

=====

1 - L'autorizzazione di cui all'art.2, è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Servizio , sentita la Commissione di cui al precedente art.6.

2 - L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3 - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4 - Della decisione del Dirigente viene data comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno o tramite Messo comunale.

5 - In relazione alle autorizzazioni per le Imprese Artigiane esercenti attività di barbiere, parrucchiere/a uomo e donna, estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al R.E.C. - Registro degli Esercenti il Commercio, e alla autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11/6/1971, n.426, e successive modificazioni.

ART.12 - INIZIO ATTIVITA'.

=====

1 - Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente Ufficio Comunale, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
- b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le Imprese non Artigiane;

2- La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART.13 - MODIFICHE

=====

1 - Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente, sentito il Responsabile sanitario del Servizio Igiene Pubblica della ASL n°6.

ART.14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

=====

1 - In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve riconsegnare l'autorizzazione al competente Ufficio comunale entro 30 giorni dalla data della avvenuta cessazione; trascorso tale termine, l'autorizzazione si riterrà automaticamente decaduta.

2 - Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, (SUBENTRO PER ACQUISTO), questi potrà ottenere dal Comune una nuova autorizzazione, purchè allegghi alla domanda di cui all'art.10 copia del contratto di cessione d'azienda o, nel caso di Società, copia dell'atto di conferimento dell'azienda.

3 - In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art.5 della Legge 8/8/1985, n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo previsto, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della Legge 23/12/1970, n.1142, e dall'art.3 della Legge 4/01/1990, n.1.

ART.15 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO.

=====

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località o territorio comunale, dovranno presentare domanda in carta legale al Comune, osservando le norme del presente Regolamento.

2 - In caso di comprovata necessità il Dirigente del Servizio, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, come previsto dall'art.23 del presente Regolamento.

CAPO III° - NORME IGIENICO SANITARIE.

ART.16 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI.

=====

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica, Dipartimento di Prevenzione, della Azienda U.S.L. n°6.

ART.17 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI.

=====

1 - Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diverse o particolari valutazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L.n°6:

- a) avere l'altezza minima conforme agli strumenti urbanistici vigenti e rispondente alle norme sull'igiene del lavoro. Pertanto l'altezza dei locali deve risultare di mt.3 (tre). Nel caso in cui il locale presenti una altezza inferiore a mt.3 e comunque superiore a m.2,70 (Regolamento comunale d'igiene degli edifici), dovrà essere dotato di un adeguato impianto di areazione atto a garantire il ricambio dell'aria.
I locali inoltre devono essere normalmente dotati di areazione e di illuminazione naturali, che possono essere integrati da sistemi artificiali permanenti ed adeguati.
- b) Il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde permettere la lavatura e la disinfezione completa.
- c) Il locale deve essere fornito di acqua corrente.
- d) L'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta, necessari per la raccolta dei rifiuti, e di recipienti distinti per la biancheria usata.
- e) Nel caso di attività di estetista le sedi di attività mista uomo-donna, dovranno disporre di appositi reparti distinti.
- f) I locali adibiti ad attività di estetista dovranno avere una superficie minima di mq.30.
- g) Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente custodita in appositi armadietti.
- h) In relazione alla tipologia dell'attività svolta, dovrà

essere previsto un adeguato numero di servizi igienici dotati di antibagno a disposizione sia del personale sia della clientela.

- i) Per le attività di barbiere dovrà essere previsto almeno un servizio igienico dotato di antibagno (tranne gli esercizi già esistenti e fino al nuovo subentro).
- j) Per le attività uomo-donna dovranno essere previsti almeno due servizi igienici (uomo e donna) dotati di antibagno, (tranne gli esercizi già esistenti e fino al nuovo subentro).

3 - Le norme del comma 2, lettere a)- e)- f)- i), del presente articolo, non valgono per gli esercizi già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e per tutti i casi previsti dall'art.14, commi 2 e 3.

ART.18 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE.

=====

1 - Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica.
- b) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti. Dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere, specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati e disinfettati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti validi, ovvero con idonee apparecchiature. La disinfezione dovrà essere effettuata con immersione dello strumento in recipienti contenenti il prodotto impiegato per l'operazione, (Soluzione a base di cloro o alcool iodata al 2%). Altri prodotti specifici per tipologia d'uso sono:
 - clorexidine
 - irgam D.P.300
 - alcool isopropilico
 - alcool N.propilico
 - soluzione a base di cloro.

Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni o altri simili inconvenienti, si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione: trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro

analogo, assicurando nel contempo una accurata disinfezione del primo secondo le modalità sopra indicate: lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta od altro materiale che non offra la massima garanzia di igiene.

2 - Per la pulizia delle mani, si consigliano saponi disinfettanti con dispenser.

ART. 19 - NORME IGIENICHE PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' .
=====

1 - A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna ed estetista è fatto l'obbligo dell'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2 - E' d'obbligo l' uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all' art. 7 del R. D. 30/10/1924 n. 1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e/o tioglicolati.

3 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

4 - Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie, dovrà essere sempre informato il cliente.

5 - E' obbligatorio l' uso di guanti per il personale che presenta nelle mani ferite, abrasioni o manifestazioni infettive.

ART. 20 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE.
=====

1 - Il personale addetto all' esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell' esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. abbia proceduto ad effettuare opportuna visita medica con particolare riguardo per le patologie infettivo - contagiose.

2 - La visita medica dovrà effettuarsi annualmente. L' esito di questa, unitamente ai risultati degli accertamenti che il medico del Servizio ritenesse opportuno eventualmente richiedere, dovranno

essere annotati nell' apposito libretto sanitario che dovrà essere conservato nella sede dell' esercizio.

3 - Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale.

4 - Tra gli accertamenti di cui sopra dovranno comunque essere previsti obbligatoriamente l' intradermoreazione alla tubercolina (TINE TEST) e la VDRL da effettuarsi entrambe ogni due anni.

CAPO IV° - ORARI E TARIFFE.

ART. 21 - ORARI.

=====

1- Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria e la Commissione Consultiva comunale.

2 - E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l' orario in maniera visibile dall'esterno del negozio.

ART. 22 - TARIFFE.

=====

Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all' attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell' esercizio.

ART. 23 - NUMERO DEGLI ESERCIZI.

=====

1 - L' autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio da una zona all'altra può essere rilasciata a condizione che, tra l' esercizio di cui si chiede l' apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo e cittadinanza nel Comune, intercorra il rapporto che segue:

- a) BARBIERE: un esercizio per ogni 1600 abitanti;
- b) PARRUCCHIERE/A PER UOMO-DONNA: un esercizio ogni 900 abitanti;
- c) ESTETISTA: 100 metri di diametro e in rapporto di una ogni 3.000 (tremila) abitanti, senza il limite di una licenza all'anno.

2 - Nel caso in cui il territorio comunale sia stato suddiviso in zone, il trasferimento di una autorizzazione comunale nella stessa zona, è consentito senza necessità di dover osservare le distanze, purchè il nuovo insediamento non avvenga nella immediata adiacenza di attività preesistenti; in tal caso, invece di trasferimento in altra zona, dovrà essere rispettata la distanza prevista dal comma 1.

CAPO V° - CONTROLLO E SANZIONI.

ART. 24 - CONTROLLI.

=====

1 - Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e della Azienda A.S.L.n°6, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

2 - L'Azienda USL n°6, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l' utilizzo delle apparecchiature previste nell' elenco allegato alla Legge n.1/90, (allegato "1" al presente Regolamento), destinate allo svolgimento dell' attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività.

3 - Allo stesso fine, la ASL effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi dell' art.10, comma 1, della legge n.1/90.

ART. 25 - SANZIONI.

=====

1 - Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall' art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 Marzo 1934, n. 383, modificato dall'art.9 della legge 9/06/1947, n.530, e dell' art.3 della legge 12/07/1963, n.603, e legge 24/11/1981, n. 689, con sanzione amministrativa da £.4.000 a £. 1.000.000.

2 - Nei confronti di chi esercita l' attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all' art. 3 della legge 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000 con le procedure di cui alla L. R. 5/07/1983, n.16, ed alla legge 689/1981.

3 - Nei confronti di chi esercita l' attività di estetista senza l' autorizzazione è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 2.000.000 come previsto dall' art. 10, comma 2, della L. R. 47/92.

3 - Eventuali autorizzazioni rilasciate per nuovi quartieri o frazioni devono essere considerate vincolate allo specifico ambito territoriale per il quale sono state concesse.

4 - Le disposizioni di cui al presente articolo vanno applicate anche nel caso in cui un barbiere voglia insediarsi vicino ad un parrucchiere per uomo/donna e viceversa.

5 - Particolari deroghe o l' annullamento delle distanze minime sono possibili qualora il trasferimento sia originato da cause di forza maggiore.

6 - Si intendono fisse e non trasferibili in altra sede particolari autorizzazioni quali quelle legate a frazioni del Comune, luoghi di degenza e cura, ecc.

7 - Il presente Regolamento prevede in deroga ai punti (a), (b) e (c), il rilascio di 1 (una) autorizzazione per ogni frazione.

ART. 26 - ABUSIVISMO.

=====

1 - Il Dirigente comunale del Servizio ordina la cessazione della attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

2 - Copia del verbale di contestazione dell'esercizio della attività abusiva sarà trasmesso alla competente Commissione Provinciale Artigianato, ai sensi della Legge Regionale n.35/91.

3 - Decorsi 10 giorni dall'intimazione di cessazione dell'attività, qualora l'ordine non venga eseguito, il Dirigente del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

4 - Nel caso di esercizi in forma ambulante delle attività previste dal presente Regolamento, salvo la deroga prevista dall'art.2, essi sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 1.000.000= a lire 5.000.000= .

ART.27 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

=====

1 - L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

2 - La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 (tre) mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 12.

3 - I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 (trenta) giorni.

4 - La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

5 - Nel caso in cui, decorsi 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, le imprese già esistenti, che esercitano l'attività di estetista, non rispondano ai requisiti previsti dagli articoli precedenti, fatti salvi quelli relativi all'art.23 ed alla superficie minima, il Comune provvede entro 20 giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari; decorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.

6 - In caso di inattività per oltre 30 (trenta) giorni senza aver presentato domanda di sospensione o subentro al Protocollo comunale, l'autorizzazione si riterrà automaticamente decaduta.

ART.28 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA.

=====

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo n.26, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dall'Autorità Comunale provvedimenti d'ufficio a norma dell'art.133 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 04/02/1915 n.148, quali: la chiusura dell'esercizio; la sospensione della autorizzazione; l'allontanamento del personale affetto da malattie diffuse e non più fisicamente idoneo; la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART.29 - CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI.

1 - Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14/02/1963, n.161, modificata dalla legge 23/12/1970, n.1142, e dalla legge 04/01/1990, n.1, e L.R. n.47/92, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'art.5 del Regolamento stesso.

2 - Ai barbieri riqualificati parrucchieri per uomo e donna, e viceversa, che ne fanno richiesta, viene estesa d'ufficio l'autorizzazione per l'attività in oggetto.

3 - L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Dirigente del Servizio, sentita la Commissione Consultiva comunale.

ART.30 - ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in contrasto con il presente Regolamento .
Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 14/02/1963, n.161, modificata dalla L.23/12/1970, n.1142 e successive modificazioni e integrazioni (barbieri e parrucchieri), e di cui alla L.04/01/1990, n.1, e L.R. 24/09/1992, n.47, e successive modificazioni ed integrazioni (estetista).

ART.31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che l'Organo di Controllo ne abbia preso atto, previo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato ai sensi dell'art.1 della L.161/1963 e art.4 della L.R. 47/1992, e dopo la ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO 1
(previsto dall'art.5)

**ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE
IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato.
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad 1 centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 1m[^].
- Aspira-comedoni con aspirazione non superiore ad 1 atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre 1 centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera.
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Massaggiatori elettrici: sono con oscillazione orizzontale o rotazione utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad 1 atmosfera.
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad 1 atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Trattamenti di calore individuali e parziali.
- Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad 1 atmosfera.
- Massaggiatori meccanici picchiettanti.
- Massaggiatori elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1m[^] ogni 10 centimetri quadri.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Massaggiatori subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad 1 atmosfera. -Laser estetico.
- Saune.